

TAR Friuli Venezia Giulia - Sentenza 09/11/2006 n. 709  
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.1, 17.5

Il ribasso del 20% costituisce il limite massimo di ribasso consentito sulle prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri Enti pubblici a pena di nullità di ogni clausola contraria (art. 17, comma 14quater, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e art. 4, comma 12 bis, D.L. n. 65/89 conv. in L. n. 155/89; si veda oggi art. 92 Codice appalti approvato con D.Lgs. n. 163/2006, ma si veda anche, in direzione opposta, l'art. 2 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223). Secondo la più recente giurisprudenza al rispetto del vincolo suddetto di massimo ribasso consentito nel limite del 20% sono tenuti soltanto gli onorari professionali in senso proprio, e non anche le somme riconosciute come rimborso delle spese sostenute dal professionista per svolgere l'incarico (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 13 marzo 2006, n. 1296). Su tale orientamento in via di ipotesi generale non si può non concordare, in quanto ispirato dall'intento di mitigare l'impatto negativo necessariamente provocato da tale vincolo al libero gioco della concorrenza. Nel metodo di interposizione lineare, utilizzato per distribuire i punteggi relativi all'elemento prezzo nelle gare svolte con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, mentre è corretto porre al vertice superiore della forbice l'offerta di maggior ribasso, non è viceversa l'offerta di minor ribasso che si deve simmetricamente collocare al vertice opposto (uguale a zero), bensì il valore della base d'asta, di modo che un ribasso rispetto a quest'ultimo, anche minimo, avrà un punteggio in positivo, che sarà più o meno alto a seconda del quantum di ribasso offerto, e solo il concorrente che non presenti alcun ribasso avrà zero punti: ciò che di fatto, com'è ovvio, potrà accadere solo molto raramente, e se pure accade l'interessato dovrà solo a se stesso, e non ad eventi casuali indipendenti dalla sua volontà il mancato conseguimento di alcun punteggio (cfr. D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, allegato B), ove è detto testualmente che "per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quale il prezzo..." - un metodo di calcolo si può ottenere "attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara").